

u

VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE

Il giorno 15 febbraio 2023 si è svolta la riunione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore dell'Edilizia della Città Metropolitana di Bologna.

Alla riunione erano presenti le segg. Associazioni e Organizzazioni:

- ✓ AGCI EMILIA ROMAGNA
- ✓ ANCE EMILIA AREA CENTRO
- ✓ CNA COSTRUZIONI BOLOGNA
- ✓ CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BOLOGNA
- ✓ CONFCOOPERATIVE BOLOGNA METROPOLITANA
- ✓ LEGACOOOP BOLOGNA
- ✓ FENEAL UIL DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA *MODENA FERRARA*
- ✓ FILCA CISL DELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE
- ✓ FILLEA CGIL DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA,

di seguito collettivamente definite "Le Parti Sociali" e/o "Le Parti".

PREMESSO CHE

1. Le Parti ritengono l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione un obiettivo da perseguire sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese sia per favorire il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare, per gli elementi retributivi ad essi collegati, condizioni fiscali di vantaggio.
2. Le Parti, nel ribadire l'autonomia e la specificità dei sistemi contrattuali derivanti dai CCNL del settore, ritengono comunque opportuno, anche per favorire il criterio della parità di trattamento economico fra tutti i dipendenti del settore edile, addivenire alla definizione di un Elemento Variabile della Retribuzione unitario, valevole per tutti i dipendenti a cui si applicano i contratti integrativi del settore edile della Città Metropolitana di Bologna.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1 Definizioni

he 

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni.

- a) "Elemento Variabile della Retribuzione" (di seguito anche "E.V.R."): l'istituto retributivo territoriale di importo variabile, collegato ad indicatori territoriali e aziendali relativi all'andamento positivo di fattori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, introdotto e disciplinato dal presente accordo.
- b) "Casse Edili": le tre Casse Edili della Città Metropolitana di Bologna espressione dei contratti collettivi territoriali sottoscritti dalle parti in attuazione dei CCNL di settore.
- c) "Importo territoriale dell'E.V.R.": l'importo risultante dalla verifica annuale degli indicatori afferenti all'andamento congiunturale del settore sul territorio della Città Metropolitana di Bologna.

11



Articolo 2

Importo territoriale dell'Elemento Variabile della Retribuzione e verifica dell'andamento congiunturale del settore



Entro l'ultimo giorno del mese di febbraio degli anni 2023 e 2024, le Parti, ai fini della determinazione dell'Importo territoriale dell'E.V.R., procederanno alla verifica congiunta dell'andamento congiunturale del settore della Città Metropolitana di Bologna, avvalendosi dei seguenti indicatori registrati cumulativamente nelle Casse Edili

5

Indicatore
a) Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili
b) Monte salari denunciato nelle Casse Edili
c) Ore complessivamente denunciate nelle Casse Edili
d) Numero imprese iscritte in Cassa Edile aventi sede legale nella Città Metropolitana di Bologna

Le Parti convengono di attribuire a ciascun indicatore un peso pari al 25% del totale. Entro il termine per la verifica relativa all'erogazione del 2023, le Parti, con ulteriore accordo, confermeranno o sostituiranno l'indicatore di cui alla lett. d) e potranno valutare di modificare il peso ponderale dei singoli indicatori. Tali eventuali modifiche avranno effetto sull'eventuale erogazione del 2024.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo. Pertanto, in sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2023, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020, e 2020/2021. In sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2024, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Le Parti determineranno l'Importo territoriale, mensile ed orario, dell'E.V.R. per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata ai seguenti importi:

Liv.	E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8	83,32	-
7	65,23	-
6	58,71	-
5	48,92	-
4	45,66	0,26
3	42,4	0,25
2	38,16	0,22
1	32,61	0,19

Liv.	E.V.R. 2024 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2024 operai (Valori orari)
8	91,32	-
7	71,63	-
6	64,47	-
5	53,72	-
4	50,14	0,29
3	46,56	0,27
2	41,9	0,24
1	35,81	0,21

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

Articolo 3

Verifiche aziendali e determinazione della misura dell'Elemento Variabile della Retribuzione

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, nel mese di marzo degli anni di corresponsione potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai)
b) Volume d'affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati)

L'indicatore di cui alla lett. a) dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno precedente a quello di erogazione.


L'indicatore di cui alla lett. c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

1. Per l'anno di eventuale erogazione 2023, verranno confrontati i valori medi relativi:
 - a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con la media registrata nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
 - b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2020-2022, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2019-2021;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio 2020-2022, col valore medio risultante nel triennio 2019-2021.
2. Per l'anno di eventuale erogazione 2024, verranno confrontati i valori medi relativi:
 - a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con la media registrata nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
 - b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2021-2023, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2020-2022;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio 2021-2023, col valore medio risultante nel triennio 2020-2022.

Nel caso entrambi gli indicatori siano positivi, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente all'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.

Qualora solo un indicatore risulti positivo, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente al 50% dell'importo territoriale dell'E.V.R. risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.



Qualora nessun indicatore risulti positivo, il datore di lavoro non sarà tenuto al pagamento dell'E.V.R.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro, per effetto di verifiche aziendali negative o solo parzialmente positive, ritenga di non dover pagare dell'E.V.R., oppure di doverlo pagare in misura ridotta, è tenuto a inviare, entro il 31 marzo, apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile della Città Metropolitana di Bologna di iscrizione. Per le imprese prive di personale operaio e, di conseguenza, non iscritte in Cassa Edile, la comunicazione va inviata, entro il medesimo termine, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche per il tramite dell'associazione datoriale di categoria a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione deve contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell'E.V.R.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'E.V.R. potranno richiedere un confronto con l'impresa che potrà avvalersi dell'assistenza dell'associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

In assenza di comunicazione entro i termini sopra indicati, il datore di lavoro provvederà comunque al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente all'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione

L'E.V.R., se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, sarà erogato per i mesi di effettivo lavoro, da aprile a dicembre compresi, ai lavoratori in forza nei medesimi mesi.

Per gli impiegati, l'E.V.R. sarà erogato su base mensile nei mesi di cui al primo comma, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.

Per gli operai, l'E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei mesi di cui al primo comma, fino ad un massimo di 173.

Le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell'E.V.R., e saranno, a tal fine, considerati equivalenti alle giornate di lavoro.

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà determinato in proporzione all'orario di lavoro.

Il computo dell'E.V.R. sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.

Articolo 5

Disposizioni finali

La corretta applicazione del presente accordo da parte delle imprese costituisce condizione per accedere alle agevolazioni contributive e alle eventuali aliquote contributive ridotte previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ciò ai fini dei versamenti cassa edile.

A tal fine, le imprese dovranno dichiarare alla Cassa Edile, in concomitanza alle normali denunce relative ai mesi da aprile a dicembre, l'avvenuto pagamento degli importi dell'E.V.R. erogato sia ai dipendenti operai, sia ai dipendenti impiegati. Gli importi dell'E.V.R. non costituiscono imponibile contributivo cassa edile. L'impresa su richiesta della cassa edile dovrà dare estratto del LUL (Libro Unico del Lavoro) relativo ai periodi di paga in cui è avvenuta l'erogazione dell'EVR. La cassa edile verificherà, alla luce delle comunicazioni di cui

all'articolo 3 e degli esiti della eventuale verifica congiunta effettuata ai sensi del medesimo articolo, nonché della denuncia contributiva del presente comma, la corretta applicazione del presente accordo.

In caso di palese irregolarità, la cassa edile invierà comunicazione all'impresa per richiedere la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata regolarizzazione, di cui l'impresa dovrà dare dimostrazione, la cassa edile provvederà a non applicare, o revocare se già applicate, le agevolazioni contributive disposte dal contratto integrativo e dagli eventuali accordi territoriali relative all'intero anno edile. La mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dai medesimi benefici anche per gli anni edili successivi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni nazionali relative al rilascio del DURC.

La presente regolamentazione vale per i dipendenti operai ed impiegati a cui si applica uno dei contratti integrativi della Città Metropolitana di Bologna sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

In relazione al primo anno di attività nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, fermo restando quanto previsto all'articolo 4 comma 1, le imprese di nuova costituzione, nonché quelle provenienti da altre province limitatamente ai lavoratori assunti in loco per i quali si applica uno dei contratti integrativi della Città Metropolitana di Bologna, erogheranno l'E.V.R. sulla base dell'importo massimo risultante dalla verifica territoriale dell'andamento congiunturale del settore.

Il presente accordo collettivo territoriale troverà applicazione a partire dal 2023 e scadrà il 31/12/2024.

Le Parti, con specifico accordo, istituiranno una prestazione straordinaria una-tantum cassa edile pari a 300,00 euro in favore degli operai ai quali deve essere applicato uno dei contratti integrativi della Città Metropolitana di Bologna. Tale prestazione sarà riconosciuta agli operai per i quali siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) Iscrizione nel mese di febbraio 2023 in una delle casse edili di cui all'art. 1, lett. b);
- b) maturazione di accantonamenti per un numero minimo di mesi, da definire nell'accordo di attuazione, nel periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021, presso la medesima cassa edile di cui al punto 1.

Tale prestazione sarà finanziata come segue:


- a) Contribuzione straordinaria, a carico delle imprese, pari allo 0,60% dell'imponibile Cassa Edile, da versare per 12 mesi a decorrere dal mese di marzo 2023;
- b) Ricorso a fondi già finanziati con contribuzione specifica a carico delle imprese (FANS in Cassa Mutua Edile, FNP in CEDA e CALEC).

Le parti si impegnano a riprendere speditamente le trattative per il rinnovo dei contratti integrativi territoriali, nel pieno rispetto delle autonomie contrattuali, per giungere a una definizione dei contratti integrativi auspicabilmente entro il mese di marzo 2023.

Il presente accordo territoriale produrrà i suoi effetti indipendentemente dal rinnovo degli integrativi di cui al capoverso precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 15 febbraio 2023.



AGCI EMILIA ROMAGNA El le

ANCE EMILIA AREA CENTRO Associazione dell'Arte e del

CNA COSTRUZIONI BOLOGNA [Signature]

CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BOLOGNA [Signature]

CONFCOOPERATIVE BOLOGNA METROPOLITANA [Signature]

LEGACOOP BOLOGNA [Signature]

FENEAL UIL DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA BOLOGNA FERRARA [Signature]

FILCA CISL DELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE [Signature]

FILLEA CGIL DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA [Signature]